

## TI\_GERICHTE 11.2002.11 vom 8. Februar 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-02-08, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2002.11](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2002.11)

FR: TI\_GERICHTE 11.2002.11 du 8 février 2002

IT: TI\_GERICHTE 11.2002.11 del 8 febbraio 2002

### Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

### Volltext

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 08.02.2002 11.2002.11

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 08.02.2002 11.2002.11

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 08.02.2002 11.2002.11

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n.: 11.2002.00011 Lugano 8 febbraio 2002 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretario: Ambrosini, vicecancelliere sedente per statuire nella causa \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_ (misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 13 novembre 2000 da \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (patrocinata dall'avv. \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_) contro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (patrocinato dall'avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_), giudicando ora sul decreto cautelare del 31 gennaio 2002 (misure provvisoriale); esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione: 1. Se deve essere accolta l'appellazione del 1° febbraio 2002 presentata da \_\_\_\_\_ contro il decreto emesso il 31 gennaio 2002 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6; 2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: che \_\_\_\_\_ (1946) e \_\_\_\_\_ (1959) si sono sposati a \_\_\_\_\_ 1991 e dal matrimonio è nata il \_\_\_\_\_ 1991 la figlia \_\_\_\_\_; che il 13 novembre 2000 \_\_\_\_\_ ha presentato al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale (con domande cautelari), chiedendo l'autorizzazione a vivere separata, l'assegnazione dell'alloggio familiare e l'affidamento di \_\_\_\_\_ (con assegnazione al marito di un termine per lasciare l'abitazione), un contributo alimentare di fr. 3500.- per sé e di fr. 900.- per \_\_\_\_\_, l'assunzione da parte del convenuto di tutte le spese per l'abitazione e della retta dell'Istituto \_\_\_\_\_ frequentato dalla figlia, oltre a una provvigione ad litem di fr. 5000.-; che all'udienza del 21 dicembre 2000, indetta per la discussione, le parti hanno raggiunto un'intesa sull'assetto familiare in attesa della perizia ordinata dal Pretore sull'affidamento della figlia e sulle relazioni personali; che il Pretore ha emanato il 27 dicembre 2000, senza contraddittorio, un decreto cautelare per regolare la situazione delle parti dal 27 dicembre 2000 al 2 gennaio 2001; che nel corso dell'istruttoria, con decreto del 2 maggio 2001, egli ha nominato a \_\_\_\_\_ un curatore di rappresentanza; che con decreto 1° giugno 2001, sempre emanato senza contraddittorio, il Pretore ha confermato l'obbligo di \_\_\_\_\_ di versare a moglie e figlia un contributo di

mantenimento complessivo di fr. 6000.– mensili, oltre la retta dell'Istituto \_\_\_\_\_; che in seguito alla presentazione della perizia, il Pretore ha statuito il 21 giugno 2001, sempre in via supercautelare, affidando la bambina alla madre, alla quale ha assegnato anche l'abitazione familiare, ordinando al marito di lasciare entro 15 giorni la casa con i suoi soli effetti personali e disponendo “una messa a punto sull'evoluzione delle dinamiche relazionali tra le parti” nel termine di sei mesi; che all'udienza dell'11 settembre 2001 i coniugi hanno raggiunto un'intesa sul diritto di visita del padre e le relazioni personali tra la figlia e il compagno della madre, che ha trovato consenzienti il Pretore e la curatrice della bambina; che con ordinanza del 15 ottobre 2001 il Pretore, preso atto di alcuni scritti inviatigli dal compagno di \_\_\_\_\_, ha disposto un complemento di perizia; che il 28 gennaio 2002 \_\_\_\_\_ ha comunicato al Pretore di volersi recare con la figlia in \_\_\_\_\_ dal 1° febbraio al 23 marzo 2002, ospite dalla propria madre, come negli anni precedenti; che \_\_\_\_\_ ha comunicato al Pretore il 30 gennaio 2002 di opporsi al viaggio in \_\_\_\_\_, chiedendo in sostanza che la figlia continui a frequentare la scuola a \_\_\_\_\_ e inizi la psicoterapia suggerita dal perito; che con decreto cautelare del 31 gennaio 2002 il Pretore ha respinto l'opposizione; che con appello del 1° febbraio 2002 \_\_\_\_\_ chiede – previa emanazione di misure cautelari – che il decreto sia annullato e che sia vietato a \_\_\_\_\_ di trasferirsi in \_\_\_\_\_ che il 4 febbraio 2002 \_\_\_\_\_, preso atto dell'avvenuta partenza per il \_\_\_\_\_, chiede di aggiungere alle domande di appello l'ordine all'appellata di riportare al domicilio \_\_\_\_\_ affinché riprenda la scuola presso l'Istituto \_\_\_\_\_, con la comminatoria dell'art. 292 CP; che l'appello non è stato notificato alla controparte; e considerando in diritto: che nell'ambito delle misure a protezione dell'unione coniugale il giudice può emanare misure cautelari in qualsiasi momento della procedura, prima della decisione, anche senza contraddittorio (art. 371 CPC); che le misure provvisoriale sono trattate con la procedura sommaria prevista dagli art. 376 segg. CPC; che misure del genere possono essere appellate solo “dopo il contraddittorio” (art. 382 cpv. 1 CPC); che per contraddittorio non va intesa ogni discussione preliminare o interlocutoria tra le parti, bensì la discussione finale (cfr. l'art. 395 CPC), tenuta dopo l'istruzione della causa o dopo che il giudice abbia rifiutato le prove offerte (Rep. 1983 pag. 280 consid. 1 con rinvii); che tale nozione di “contraddittorio” è sempre rimasta costante (Rep. 1983 pag. 280 consid. 1 con rinvii; Cocchi/Trezzi, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 382 CPC; da ultimo: I CCA, sentenza del 26 settembre 2000 nella causa F.); che nella fattispecie il Pretore ha statuito il 31 gennaio 2002 sulla lettera 30 gennaio 2002 di \_\_\_\_\_, da lui trattata alla stregua di un'istanza, respingendola senza discussione; che il decreto, manifestamente, è stato emanato senza contraddittorio, onde la manifesta improponibilità dell'appello; che, ciò posto, l'appello può essere deciso con la procedura dell'art. 313 bis CPC, indipendentemente dalla questione di sapere se il principio dell'unità dell'atto di appello renda irricevibile la completazione delle domande di giudizio entro la scadenza del termine di ricorso; che il ricorso può nondimeno essere trattato come istanza di revoca e come tale trasmesso al Pretore per l'indizione del contraddittorio e il giudizio sulle domande cautelari (art. 126 combinato con l'art. 379 cpv. 3 CPC); che gli oneri dell'attuale sentenza, contenuti al minimo, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC); che non si giustifica, per altro verso, di assegnare ripetibili alla controparte, la quale non si è nemmeno vista notificare il ricorso e non ha quindi sopportato alcun costo; per questi motivi, vista

sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è irricevibile. 2. Gli atti sono ritrasmessi al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, perché tratti l'appello come istanza di revoca ed esamini la domanda di provvedimenti cautelari. 3. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 80.– b) spese fr. 50.– fr. 130.– sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili. 4. Intimazione a: – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; – avv. \_\_\_\_\_  
– \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ di  
Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La  
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.